

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore RAFFAELE PICARO

Seduta del 25/03/2026

FATTO

Il ricorrente lamenta l'illegittimità delle segnalazioni negative effettuate dalla resistente presso i SIC, in relazione al mancato pagamento delle rate riferite a prestiti personali e carta di credito *revolving*, perché non precedute da regolare preavviso. Pertanto, chiede la cancellazione delle segnalazioni contestate e il rimborso delle spese legali quantificate in euro 300,00.

L'intermediario riferisce che: - in data 1.7.2020 il ricorrente ha sottoscritto il prestito personale n. ***168 di euro 1.900,00; - il 3.5.2021, ha sottoscritto il prestito personale ***014 di euro 1.900,00; i rapporti sono stati interessati da ritardi e mancati pagamenti a fronte dei quali la banca ha inviato al cliente solleciti e preavvisi di iscrizione nei SIC; non risulta alcuna carta di credito *revolving* intestata al cliente ed emessa dall'intermediario resistente; - i ritardi segnalati non sono oggetto di contestazione; - le comunicazioni di preavviso sono state inviate con servizio Posta time; - secondo l'orientamento dell'Arbitro anche in assenza di codici a barre la prova di ricezione delle comunicazioni in questione può essere fornita in caso di "sussistenza, in via congiunta, di almeno due dei seguenti elementi: a) la coincidenza della data indicata nella documentazione rilasciata dal vettore con quella di preavviso; b) la corrispondenza tra il numero del contratto del finanziamento risultante dalla documentazione del vettore e quello indicato nel preavviso; c) la presenza di una data di recapito compatibile con quella di emissione del preavviso" (cfr. decisione n. 10685/23 e, in senso conforme, n. 5606/24 e n.11501/24); - nel caso in esame sussistono tutte le circostanze sopra richiamate; - la comunicazione relativa al finanziamento n. ***014, datata 14.09.2021 (cfr. ancora all. 4, p.1) riporta il numero del contratto

(“Codice utente 2: ... 11774014”), la data di stampa 15.09.2021 e la data di recapito (esito consegna certa) 22.09.2021; anche la domanda di refusione delle spese legali merita il rigetto, dato il carattere seriale del contenzioso. Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Parte ricorrente lamenta l'illegittimità delle segnalazioni effettuate in CRIF con riferimento a due prestiti personali stipulati il 01.07.2020 (prestito ***168) e il 03.05.2021 (prestito ***014).

Dalle visure in atti, emerge che si tratta di segnalazioni negative riferite al mancato pagamento delle rate a partire dal mese di agosto 2022.

Il ricorrente contesta il mancato rispetto delle garanzie procedurali, che impongono al segnalante di preavvisare il cliente della prima segnalazione negativa.

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 4632 del 2023, accogliendo l'orientamento già condiviso da alcuni Collegi (cfr., *ex pluribus*, Collegio di Roma, dec. 11727 del 2021), ha chiarito che il preavviso costituisce requisito di legittimità delle segnalazioni che riguardino le persone fisiche, ponendo il seguente principio: *«l'obbligo di preavviso di cui all'art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con deliberazione del 16 novembre 2004 del Garante per la Protezione Dati Personali, nonché l'obbligo di preavviso di cui all'art. 5, comma 6 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, trova fondamento nel diritto armonizzato di fonte eurounitaria in materia di protezione dei dati personali, alla luce del quale il preavviso di segnalazione costituisce requisito integrante la base legittima del trattamento mediante segnalazione nei SIC dei dati personali consistenti in informazioni relative ai ritardi nei pagamenti. Pertanto il suddetto obbligo di preavviso è requisito di legittimità del trattamento con riferimento alle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o comunque di professionista»*.

Venendo all'ambito oggettivo di applicazione dell'obbligo di preavviso, la richiamata disciplina di settore consente all'intermediario di segnalare il ritardo nel pagamento, solo all'esito del decorso del termine di quindici giorni dalla data della spedizione del preavviso all'interessato (art. 5, co. 6, Codice di condotta).

In applicazione dei principi codicistici sulle dichiarazioni recettizie, l'onere probatorio circa l'invio e la ricezione del preavviso grava sull'intermediario (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3089/2012) e, non essendo previsti specifici requisiti di forma, può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr., tra le tante, Collegio di Roma, decisione n. 21664/2020).

In tal guisa, l'intermediario convenuto produce copia di due missive contenenti il preavviso e le schermate contenenti i dettagli di tracciamento, precisando di aver inviato le comunicazioni avvalendosi del servizio Posta Time.

In più occasioni, l'Arbitro ha ritenuto il suindicato servizio idoneo a fornire la prova dell'avvenuta ricezione del preavviso di segnalazione (cfr., *ex pluribus*, Collegio di Roma, dec. n. 2504/2023), quand'anche, pur mancando il codice a barre idoneo ad associare univocamente la lettera alle attestazioni dello spedizioniere, risulti la compresenza di almeno due dei seguenti elementi: 1) coincidenza della data indicata nella documentazione rilasciata dal vettore con quella del preavviso; 2)

corrispondenza tra il numero del contratto di finanziamento risultante dalla documentazione del vettore e quello indicato nel preavviso; 3) presenza di una data di recapito compatibile con quella di emissione del preavviso (cfr., *ex pluribus*, Collegio di Roma, dec. n. 1901/25).

Le missive prodotte dall'intermediario resistente non riportano il *barcode*; purtuttavia, dall'analisi delle evidenze in atti, risulta la simultanea sussistenza dei su richiamati indici presuntivi, di guisa che è da ritenersi comprovata la ricezione delle comunicazioni contenenti il preavviso, con conseguente legittimità delle segnalazioni controverse.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE